

DICHIARAZIONI

On line la “bozza” della dichiarazione dei redditi per le società di capitali

di **Giuseppe Moschella**

Il periodo delle **dichiarazioni 2017** relativo all'anno d'imposta 2016, comincia ad entrare nel vivo per lo meno per quanto riguarda la **modulistica da utilizzare**. Come ormai di consueto, in attesa della loro pubblicazione definitiva, l'Agenzia delle Entrate anticipa sul proprio sito, **in bozza**, le istruzioni con i relativi modelli da utilizzare per le dichiarazioni.

Ad oggi **sono stati già pubblicati in via definitiva** il modello Iva/2017, il modello 730/2017, la Certificazione Unica 2017 (Sintetica e Ordinaria) e il modello 770/2017.

Un [comunicato stampa](#) dello scorso 16 gennaio ha, invece, annunciato la disponibilità sul sito dell'Agenzia delle Entrate **delle bozze del modello Redditi Enc** (Enti non commerciali), del **modello Redditi SC** (Società di capitali) e del **modello Cnm** (Consolidato nazionale e mondiale) con le relative istruzioni. Nel proseguo si analizzano alcune tra le **novità** principali relative al **modello Redditi delle Società di Capitali**, novità che comunque dovranno essere confermate con la pubblicazione definitiva mediante provvedimento direttoriale.

Tra le prime segnalazioni da fare vi è il **cambio del nome da Unico a Redditi**, dovuto al fatto che da quest'anno la **dichiarazione Iva** non va presentata più in forma **unificata** assieme alla dichiarazione dei redditi. Sul modello e nello specifico nel **Frontespizio** non vi saranno più le caselle **Redditi e Iva**, inoltre per la stessa motivazione nel riquadro “**Visto di conformità**” non vi sarà la casella “**Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 214/1997 relativo a Redditi/Iva**”.

Più tempo per la dichiarazione integrativa

I contribuenti avranno più tempo per l'invio della **dichiarazione integrativa a favore** prevista, prima della modifica, entro il termine indicato per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d'imposta successivo. Questa è la conseguenza del D.L. 193/2016 che con l'articolo 5 interviene sull'[articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998](#). Viene equiparato il termine per la presentazione della **dichiarazione a favore del contribuente** con quello per la presentazione della **integrativa a favore dell'Amministrazione Finanziaria** secondo i termini previsti dall'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#).

Operativamente sul modello, nel riquadro “**Tipo di dichiarazione**” del frontespizio, viene eliminata la voce che eventualmente doveva essere barrata “**Dichiarazione integrativa a favore**”

venendo meno nella ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa, la necessità di segnalare se questa sia a favore o meno. Le modifiche dell'[articolo 5 del D.L. 193/2016](#) sull'ampliamento dei termini con cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a proprio favore hanno come altra conseguenza **l'eliminazione del prospetto "Errori contabili"** nel **quadro RS** del modello.

Tale prospetto era riservato ai contribuenti che per i periodi d'imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (o partecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale).

Sempre in tema di **dichiarazione integrativa** l'[articolo 5 del D.L. 193/2016](#) stabilisce che, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione. Per indicare il **maggior credito emergente** dalle suddette dichiarazioni integrative presentate nel 2016, quindi oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa, è stato introdotto il nuovo **quadro DI**.

Le proroghe

Diverse sono le **proroghe** che trovano spazio nel modello, come quella relativa ai termini per la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni**. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato dalla società in tutto o in parte con l'applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 10%. Il maggior valore dei beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte (Ires e Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione. In questo caso l'imposta sostitutiva da versare è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% dei beni non ammortizzabili.

Altra proroga fino al 31 dicembre 2017, riguarda le **agevolazioni per le spese di riqualificazione energetica**. L'agevolazione consente di **detrarre dall'imposta lorda il 65% delle spese** relative ad interventi per riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico. Si ricorda che per quanto riguarda gli interventi alle **parti comuni degli edifici condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la proroga vale fino al 31 dicembre 2021. Gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica, beneficiano di una percentuale di detrazione maggiore. Nel modello Redditi SC 2017 le spese vanno indicate nel **quadro RS** nella sezione spese di riqualificazione energetica. Sempre nel **quadro RS** viene dato spazio alle detrazioni relative alla spese per gli interventi sugli edifici che ricadono nelle zone **sismiche ad alta pericolosità** (Zona 1, 2 e 3). Sono agevolati gli interventi antisismici le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 63/2013, modificato da ultimo dalla Legge 232/2016. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 la detrazione Ires dall'imposta lorda è del 65% ripartita in **dieci** quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'entrata in vigore della Legge 232/2016 ovvero

dopo il 1° gennaio 2017, la legge prevede una detrazione dall'imposta lorda Ires del 50% ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Novità per il quadro RF

Nel quadro relativo alla **determinazione del reddito d'impresa (quadro RF)** sono state istituiti da inserire nella sezione delle **"altre variazioni in diminuzione"** due nuovi codici, uno per indicare il maggior valore delle **quote** di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione di beni **immateriali** strumentali (**super ammortamento**), e un'altro per indicare il **maggior valore** delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi all'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello **Industria 4.0 (Iper ammortamento)**. Tra le variazioni previste nel **quadro RF** non si devono più indicare le spese e altri componenti negativi che derivano da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regimi fiscali **privilegiati**. Ciò a seguito dell'abrogazione dei [commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 del Tuir](#) da parte della legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) che ha soppresso il trattamento fiscale specifico riservato a tale tipologia di costi.

